



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato
per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio

Relazione al Progetto di Legge

“Modifiche alla Legge 22 luglio 1977 n.42 Legge sui Consorzi e successive modifiche e integrazioni”

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli colleghi

il presente progetto di legge è il frutto di esigenze emerse durante l'iter di costituzione del Consorzio Fidi della Repubblica di San Marino (anche in breve Confidi RSM), avvenuta il 5 ottobre 2011, costituzione promossa fortemente dalla Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio e che ha visto il coinvolgimento di tutte le Associazioni di categoria in stretta collaborazione con Camera di Commercio e l'impegno del Governo a finanziare tale progetto.

Il progetto consta di una proposta di evoluzione della normativa sui Consorzi attraverso mutamenti che rendano intrinsecamente coerente l'impianto normativo di specie con la tipologia di consorzio connotato dallo scopo sociale mutualistico per predisporre per il tipo di formazioni giuridiche, come il Consorzio Fidi (“Confidi”) tra operatori economici della Repubblica di San Marino una struttura solidamente mutualistica, che non trovi pregiudizio e nondimeno conflitto per effetto di condizioni statutarie pur conformi alle previsioni di legge ad oggi cogenti.

L'analisi che precede tale proposta ha avanzato riflessioni volte in primo luogo a delineare il quadro attualmente eletto a disciplinare la materia ai sensi della Legge Consorzi; in secondo luogo a verificare se le disposizioni su cui si vuole intervenire - segnatamente quelle che disciplinano e prescrivono la distribuzione ai consorziati degli avanzi di gestione a chiusura dell'esercizio sociale nonché il rimborso al membro del consorzio delle quote versate ed aggiornate in caso di recesso, morte, esclusione o comunque scioglimento del Confidi - nella loro attuale veste linguistica fomentino perplessità interpretative lasciando aperti punti interrogativi quanto alla loro esatta e “necessaria” compatibilità con le peculiari esigenze sociali connesse alla scopo di garanzia mutualistica in esame.

Riassumendo è la necessità di mantenere nel tempo il “valore mutualistico”, nel senso di assicurare continuità alla potenzialità di garanzia mutualistica che sia stata maturata dal Confidi, pone in astratto due fondamentali obiettivi: di poter escludere che al socio del consorzio, ove per qualsiasi causa si sciogla il suo rapporto con il Confidi, venga restituita la quota o qualsiasi altra somma a qualsiasi titolo da egli versata in funzione di contributo al fondo consortile (e specificamente al fondo rischi); di poter prevedere che in caso di scioglimento, ed all'esito della liquidazione del Confidi, il patrimonio sociale residuo in attivo venga devoluto alla Camera di Commercio medesima e non distribuito tra i consorziati.

Sicché, per l'effetto, pare congruo l'obiettivo di riformulare i *dicta* legislativi qui in discussione in alcuni casi per tutti i tipi di consorzio, in altri solo in caso di consorzio che ai sensi dell'art.1 della legge sui Consorzi e successive modifiche ed integrazioni, sia costituito alla scopo di curare

l'assistenza alle imprese partecipanti alla soluzione dei problemi del credito attraverso prestazioni di garanzia mutualistica, con i seguenti interventi normativi

- in aggiunta all'attuale formulazione risultante al comma 5 dell'art. 6, ivi si contempli altresì che in caso di consorzio fidi lo statuto possa stabilire che la cessazione del vincolo sociale per qualsiasi causa e quindi anche in caso di recesso del socio, non dia diritto alla restituzione delle somme versate, che restano acquisite al patrimonio del consorzio stesso;
- in aggiunta all'attuale formulazione risultante al comma 4 dell'art. 8, ivi si contempli altresì che in caso di consorzio fidi lo statuto possa stabilire che: a) non siano distribuiti utili od avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci, anche in caso di scioglimento del consorzio ed in caso di cessazione del rapporto sociale, a qualunque titolo ciò avvenga; b) sia vietata la distribuzione delle riserve del consorzio, sia durante la vita dello stesso che all'atto del suo scioglimento; c) le eccedenze e gli interessi attivi maturati sulle somme depositate, a qualsiasi titolo, presso gli Istituti di Credito debbano essere utilizzati dal consorzio per il raggiungimento degli scopi sociali;
- in aggiunta all'attuale formulazione risultante al comma 2 dell'art. 11, ivi si contempli altresì che in caso di consorzio fidi lo statuto possa stabilire che tutto o parte del patrimonio sociale residuo non sia ripartito tra i soci e sia devoluto ad altro ente o società che possa promuovere il perseguimento dello scopo sociale ovvero cui aderiscano tutti i soci del consorzio.
- il contenimento del valore nominale minimo della singola quota da versarsi da parte di ciascun socio (e destinata a non essere a questi restituita), sì da ridurne la base - rispetto agli attuali € 750,00 (art. 6, comma 2, Legge Consorzi) - alla cifra di €250,00;
- modifica del termine di approvazione del bilancio dei consorzi, in modo da eguagliarlo alla disciplina vigente per le società di capitali, e da fissare quindi la scadenza di specie entro il quinto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale annuale (invece del previsto termine di approvazione del bilancio entro quattro mesi dal compimento dell'anno sociale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, Legge Consorzi).

